REGOLAMENTO (CEE) N. 625/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/91 (4), stabilisce all'articolo 4 la validità dei titoli d'importazione ; che per i prodotti di cui alla sottovoce NC 0102 90 10 non è prevista la fissazione anticipata del prelievo ; che occorre pertanto abrogare le disposizioni ad essa attinenti ;

considerando che occorre seguire l'andamento delle importazioni nella Comunità di giovani bovini, in particolare di vitelli, prevedendo che il rilascio dei titoli d'importazione avvenga al termine di un periodo di riflessione e subordinandolo all'indicazione dei paesi di provenienza degli animali considerati ; che la presente modifica delle disposizioni in esame rende necessario precisare la data di inizio della validità dei titoli, nonché modificare le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3, in merito ai dati da comunicare alla Commissione e alle modalità di tale comunicazione ;

considerando che, in seguito alla modifica apportata a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 dal regolamento (CEE) n. 252/90 della Commissione (5), la gestione di tale regime all'importazione è strutturata in mesi anziché in trimestri, e che occorre pertanto modificare l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

1) All'articolo 4 :

— alla lettera a) il testo del punto iv) è soppresso ;

— il testo della lettera c) è sostituito dal seguente :

« c) gli altri titoli di importazione sono validi :

i) per i prodotti di cui alla sottovoce 0102 90 10 della nomenclatura combinata, trenta giorni a partire dalla data del rilascio effettivo ;

ii) per gli altri prodotti, novanta giorni a partire dal rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ».

2) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

1. Per i prodotti di cui alla sottovoce 0102 90 10 della nomenclatura combinata, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari ».

3) All'articolo 12 :

— al paragrafo 1, i termini « regolamento (CEE) n. 3948/89 » sono sostituiti dai termini « regolamento (CEE) n. 3884/90 » ;

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Il quantitativo disponibile al mese nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1 è pari ad un dodicesimo del quantitativo totale, maggiorato del quantitativo residuo dei mesi precedenti indicato all'articolo 15, paragrafo 6, lettera d). »

4) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 16 di ogni lunedì e di ogni giovedì, a mezzo telex o telefax :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 11.
(5) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 34.

i) per i prodotti di cui alle voci 0201 e 0202 e alle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, specificando per ogni prodotto i quantitativi e i paesi di destinazione :

— l'elenco dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti successivamente all'ultima comunicazione e

— l'elenco dei titoli di esportazione rilasciati successivamente all'ultima comunicazione ;

ii) per i prodotti di cui alla sottovoce 0102 90 10 della nomenclatura combinata, l'elenco dei titoli d'importazione richiesti successivamente all'ultima comunicazione, precisando il numero di capi e i paesi di provenienza. »

5) Nell'allegato I, il testo del punto 3 della parte I « Altri » è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« 3. **Altri**

[utilizzati per :

a) contingente GATT per le carni bovine congelate ;

b) giovani bovini destinati all'ingrasso, di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

c) articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 ; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di conserve ;

d) articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 805/68 ; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di altri prodotti ;

e) le carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 263/81 ;

f) altri titoli non compresi nei punti 1, 2 o 3, lettere da a) a e), di cui sopra (1)].

(tonnellate)

Codice NC		GATT	Giovani bovini	Articolo 14 paragrafo 1 lettera a)	Articolo 14 paragrafo 1 lettera b)	Carni bovine USA	Altri
	Codice	301	302	303	304	305	306
0102 90 10	300	—		—	—	—	
0102 90 31 a 0102 90 37 (capi)	310	—		—	—	—	
0201 10, 0201 20 11 e 0201 20 19	311						
0201 20 31 e 0201 20 39	312						
0201 20 51 e 0201 20 59	313		—				
0201 20 90	314						
0201 30 e 0206 10 95	315						
0202 10 e 0202 20 10	316						
0202 20 30	317						
0202 20 50	318		—				
0202 20 90	319						
0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91	320						
0210 20 10	321						
0210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 90	322		—				
1602 50 10 e 1602 90 61	323						
1602 50 90 e 1602 90 69	324		—				

(1) Non si devono utilizzare per le comunicazioni. »